

# GLI UFFICI METRICI E LE VERIFICAZIONI PRIMA E PERIODICA DEGLI STRUMENTI PER PESARE E PER MISURARE

di **Claudio Venturi**

**Sommario:** - 1. Riferimenti normativi. - 2. Premessa. - 3. Il passaggio di competenze alle Camere di Commercio. - 4. Le competenze del servizio metrico. - 5. Le novità introdotte in materia di verifica. - 5.1. *La verifica prima.* - 5.2. *La verifica periodica.* - 5.3. *Strumenti difettosi e strumenti riparati.* - 5.4. *Obblighi degli utenti metrici.* - 5.5. *Elenco degli utenti metrici.* - 5.6. *Diritti di segreteria.* - 5.7. *Sanzioni.*

## **1. Riferimenti normativi**

- **D.M. 28 marzo 2000, n. 179** (G.U. n. 153 del 3 luglio 2000): Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure.
- **D.M. 28 marzo 2000, n. 182** (G.U. n. 154 del 4 luglio 2000): Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio.
- **Ministero delle attività produttive - DIRETTIVA 4 aprile 2003** (G.U. n. 246 del 22 ottobre 2003): Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura.

## **2. Premessa**

Da quando l'uomo ha iniziato a contare, scoprendo così la grande potenza dei numeri, si è anche posto il problema di misurare.

L'organizzazione di un servizio metrico esiste almeno da cinquemila anni. I sacerdoti egizi del tempio, che venivano immediatamente dopo il faraone, custodivano i campioni di misura.

La metrologia legale in Italia è stata regolamentata essenzialmente dal Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, dal regolamento sul servizio metrico, approvato con R.D. 31 gennaio 1909, n. 242 e dal regolamento tecnico, approvato con R.D. 12 giugno 1902, n. 226, e tutte le loro successive modifiche ed integrazioni.

### **3. Il passaggio di competenze alle Camere di Commercio**

Fino al 31 dicembre 1999, il servizio metrico era ufficio dello Stato ed in particolare espressione periferica del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Con il **D. Lgs n. 112 del 31 marzo 1998** è stato sancito il conferimento delle funzioni e delle competenze degli uffici metrici alle Camere di Commercio <sup>1</sup>.

Tale passaggio è stato perfezionato con il **D.P.C.M. 6 luglio 1999**, concernente "Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio".

**Dal 1° gennaio 2000** l'Ufficio Metrico Provinciale è divenuto a tutti gli effetti un ufficio della Camera di Commercio presso la quale si trova ora funzionalmente e fisicamente collocato.

L'inserimento degli uffici metrici nel contesto organico delle Camere di Commercio attua quel decentramento amministrativo delineato dal D. Lgs. 112 del 1998 il quale ha posto le premesse per l'affidamento alle Camere stesse di nuovi compiti in materia di tutela e armonizzazione del mercato con particolare riguardo alla difesa del consumatore e della fede pubblica.

### **4. Le competenze del servizio metrico**

Gli uffici metrici svolgono in particolare funzioni di verifica e di controllo degli strumenti per pesare e per misurare.

Tale controllo viene esercitato su chi produce, importa o ripara strumenti di misura, nonché sui soggetti che utilizzano tali strumenti nei rapporti commerciali con i terzi. L'attività dell'ufficio è inoltre rivolta ai soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi identificativi dei metalli preziosi.

I compiti dell'Ufficio metrico mirano alla soppressione della concorrenza sleale fra imprenditori ed alla tutela dei consumatori da indicazioni errate di pesi e misure.

L'attività del servizio metrico ha per oggetto un gran numero di **strumenti di misura**. Tra di essi vale la pena ricordare:

- a) strumenti per pesare (praticamente tutti i tipi),
- b) misuratori per gas,
- c) misuratori per acqua,
- d) misuratori per carburanti,
- e) termometri clinici,
- f) misure lineari materializzate,
- g) dispositivi vari associabili a strumenti metrici.

Le **principali funzioni** riguardano:

---

<sup>1</sup> Il 1° comma dell'articolo 20 stabilisce testualmente che " Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale".

- a) la prima verifica di nuovi pesi e di strumenti per pesare e misurare nonché la loro verifica periodica;
- b) la sorveglianza nel campo dei metalli preziosi;
- c) la sorveglianza nel campo del montaggio e della riparazione di cronotachigrafi nonché nel campo della produzione e dell'installazione di contatori del gas;
- d) la sorveglianza nel campo della produzione di imballaggi preconfezionati e preimballaggi;
- e) la sorveglianza dei sistemi di misura delle temperature sui mezzi di trasporto degli alimenti surgelati.

Di recente, le Camere di Commercio sono state riconosciute quali autorità per il rilascio delle **carte tachigrafe** in Italia, con **D.M. 31 ottobre 2003, n. 361** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2004 n. 1).

Le disposizioni sono attuative del Regolamento CE n. 2135/98 del 24 settembre 1998, che stabilisce, per tutti i veicoli adibiti al trasporto delle merci di peso superiore a 3,5 tonnellate o al trasporto di passeggeri, il cui numero di posti a sedere escluso quello del conducente è superiore a 8, **l'obbligo di dotazione di un cronotachigrafo digitale a partire dal 5 agosto 2004**.

La carta tachigrafica è una smart card di plastica, fornita di un microchip da impiegare con l'apparecchio di controllo che consente di identificare il titolare della carta, il trasferimento e la memorizzazione dei dati in essa contenuti.

Quattro sono attualmente i tipi di carte tachigrafiche: la carta del conducente, la carta dell'azienda, la carta dell'officina e la carta di controllo.

## **5. Le novità introdotte in materia di verifica**

Di recente, il Ministero dell'industria ha emanato due decreti, portanti i numeri 179 e 182 e datati 28 marzo 2000, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 153 del 3 luglio e 154 del 4 luglio c.a.

Il decreto n. 179 detta le disposizioni regolamentari agli articoli 20 e 50 del D.Lgs. n. 112 del 1998, con particolare riguardo alla "**verificazione prima**"; il decreto n. 182 detta la disciplina della "**verificazione periodica**" degli strumenti metrici in materia di commercio.

Il decreto n. 179 è entrato in vigore il 2 settembre 2000, mentre il decreto n. 182 il 3 agosto 2000.

### **5.1. La verifica prima**

La "verificazione prima" è la verifica cui gli strumenti metrici devono essere sottoposti **prima dell'immissione in commercio**.

Spiegare dettagliatamente come avviene una verifica prima sarebbe lungo e complesso, in quanto gli strumenti per pesare e per misurare sono molti ed ognuno con caratteristiche diverse dall'altro. Si può però definire quelle che possono essere le guide in generale per la verifica prima, ossia:

a) **esame preliminare**: ha la funzione di accertare che lo strumento abbia le indicazioni e i caratteri generali di costruzione prescritti dal regolamento e che sulla targhetta esposta sullo strumento vi siano riportate tutte le indicazioni relative al decreto di approvazione; questo perché ogni strumento per pesare e

per misurare, prima di essere messo in commercio, deve essere approvato dall'Ufficio Centrale Metrico di Roma, mediante decreto;

b) **la verifica:** viene effettuata con l'ausilio di strumenti campioni in dotazione ad ogni singolo Ufficio;

c) **la bollatura:** che deve essere eseguita con la massima diligenza in modo che i bolli posti sullo strumento siano completi e nitidi onde consentire di poter leggere con certezza i numeri dell'Ufficio e dell'Ispettore che ha eseguito la verifica.

## 5.2. La verifica periodica

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del D.M. n. 182/2000, la verifica periodica degli strumenti di misura consiste *"nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti"*.

Dobbiamo subito precisare che gli **"strumenti di misura"** oggetto di questo decreto sono gli strumenti per pesare o per misurare, diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale.

Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verifica periodica **entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione** e, in seguito, secondo **una determinata periodicità** (si veda la tabella allegata), la quale decorrerà dalla data dell'ultima verifica effettuata.

La frequenza della verifica che prima era biennale (art. 17, R.D. n. 7088/1890; art. 54, R.D. n. 242/1909), ora è stata resa variabile a seconda degli strumenti metrici utilizzati.

### **TABELLA** **PERIODICITA' DELLA VERIFICA DEGLI STRUMENTI** **IN FUNZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA**

<b>CATEGORIA</b>	<b>PERIODICITA' DELLA VERIFICA</b>
Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna	<b>5 anni</b>
Strumenti per pesare	<b>3 anni</b>
Complessi di misura per carburanti	<b>2 anni</b>
Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua	<b>4 anni</b>
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione	<b>2 anni</b>
Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi	<b>4 anni</b>
Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti	<b>Secondo l'impiego e secondo la periodicità fissati con provvedimento del M.A.P., sentito il Comitato Centrale</b>

La verifica periodica è effettuata **dalla Camera di commercio competente territorialmente** presso la sede della Camera di commercio o, su richiesta degli utenti interessati, nel luogo di utilizzazione degli strumenti secondo modalità stabilite dalla stessa Camere di commercio.

La verifica periodica potrà essere eseguita anche **da laboratori accreditati** dalle Camere di commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.

L'esito positivo della verifica periodica è attestato dal funzionario della Camera di commercio responsabile dell'operazione, mediante **contrassegno applicato su ogni strumento** utilizzando etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione.

In caso di **esito negativo**, è ammesso **ricorso gerarchico al Segretario generale della Camera di commercio**, che può richiedere parere tecnico al Ministero dell'industria - Direzione generale dell'armonizzazione e tutela del mercato - Ufficio centrale metrico.

La verifica periodica degli **strumenti per pesare a funzionamento non automatico** verificati e marcati CE dal fabbricante, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso.

La verifica periodica degli **strumenti di tipo fisso** per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica, ai sensi delle norme attuative dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1991, n. 236, può essere eseguita per la prima volta sul luogo di utilizzazione anche dal fabbricante stesso.

### **5.3. Strumenti difettosi e strumenti riparati**

Gli strumenti che in sede di verifica periodica risultano fuori del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente, o che presentano difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica, per i quali il funzionario responsabile della camera di commercio ha emesso un ordine di aggiustamento, possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attività purché non utilizzati.

Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati, previa **richiesta di una nuova verifica periodica**, una volta eseguito l'ordine di aggiustamento.

L'utente metrico deve richiedere una nuova verifica periodica qualora provveda, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, alla modifica o riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico.

### **5.4. Obblighi degli utenti metrici**

Gli utenti metrici soggetti all'obbligo della verifica periodica devono:

- a) garantire il **corretto funzionamento dei loro strumenti**, conservando ogni documento ad esso connesso;
- b) mantenere **l'integrità della etichetta** di verifica periodica, nonché di

- ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione;
- c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

### **5.5. Elenco degli utenti metrici**

Le camere di commercio formano l'**elenco degli utenti metrici**. In esso sono indicati, oltre le generalità ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività ed ogni altra informazione in funzione delle scadenze della verifica periodica degli strumenti.

Le informazioni contenute nell'elenco sono tenute a disposizione della pubblica amministrazione e di altre autorità.

L'elenco può essere consultato dagli utenti metrici.

L'elenco degli utenti metrici è formato sulla base dei dati del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

### **5.6. Diritti di segreteria**

L'articolo 8 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 (convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 489) ha provveduto alla soppressione dell'obbligo di pagamento di alcune tasse e diritti, tra cui:

- a) i diritti di verifica periodica dei pesi e delle misure;
- b) i diritti di verifica prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni;
- c) i diritti di verifica prima, nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare e misurare.

E' rimasto in vigore il solo diritto di richiesta per la verifica periodica a domicilio.

Secondo quanto stabilito all'articolo 3 del D.M. 24 giugno 1983, i fabbricanti e gli utenti che richiedevano la verifica a domicilio dei propri strumenti metrici dovevano preventivamente corrispondere all'erario:

- a) la somma di lire 3.000 per ciascun sopralluogo da eseguire presso stabilimenti od esercizi situati nel territorio del comune sede dell'Ufficio metrico permanente o temporaneo;
- b) la somma di lire 3.500 per ciascun sopralluogo da eseguire presso stabilimenti od esercizi situati fuori del detto territorio, entro i confini della provincia.

Successivamente, con decreto del 10 agosto 1990, fu stabilito che, a decorrere dal 1 novembre 1990, le somme di lire 3.000 e di lire 3.500, fossero rispettivamente aumentate a lire 10.000 e a lire 15.000.

Tali importi sono attualmente in vigore e vanno ora versati su **un apposito Conto corrente postale appositamente istituito presso ogni Camera di Commercio**.

Pertanto, per la verifica periodica degli strumenti di misura da effettuarsi presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici dovrà essere attualmente corrisposto un diritto:

- di **5,00 euro**, nel caso il sopralluogo avvenga nel Comune sede della Camera di Commercio;
- di **8,00 euro**, nel caso il sopralluogo avvenga in tutti gli altri Comuni della Provincia.

### **5.7. Sanzioni**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 31 del R.D. n. 7088/1890, chiunque non adempia all'obbligo della verifica periodica è punito con la **sanzione amministrativa da 2,00 a 25,00 euro**.